
l'art.

Repertorio n. 5469 Raccolta n. 3916
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
Il ventinove aprile duemilaventuno
29 aprile 2021
in Piano di Sorrento, alla Via Bagnulo n. 95, pres-
so la sede della società "SHEDIR PHARMA GROUP
S.P.A.", alle ore dieci e ventisei minuti
Innanzi a me dott. GIUSEPPE DENTE, Notaio in Napo-
li, con studio alla Via S.Giacomo n.24, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napo-
li, Torre Annunziata e Nola,
è presente:
dr. DI MAIO UMBERTO, nato a Vico Equense (NA) il
quattro gennaio 1973, nella qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società
"SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A." con sede in Piano di
Sorrento (NA) alla Via Bagnulo n. 95, ove domici-
lia per la carica, codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli
07887461213, R.E.A. n.ro NA-916992, con durata fi-
no al 31 dicembre 2050 e capitale sociale di euro
1.930.000,00 (unmilionenovecentotrentamila virgola
zero zero) interamente versato
Il costituito, della cui identità personale, qua-
lifica e poteri io Notaio sono certo, dichiara di essere cittadino italiano e mi richiede di redige-
re il verbale di assemblea straordinaria degli A-
zionisti della detta società, convocata, sia per
la parte ordinaria oggetto di separata verbalizza-
zione, che per la parte straordinaria, in prima
convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
parte straordinaria:
1 - Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimen-
ti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche
di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti), 17 (Competenze e maggio-
ranze), 20 (Nomina degli amministratori) e 26 (Col-
legio Sindacale) dello statuto sociale ed inseri-
mento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di

Registrato a Napoli 1 il 30/04/2021 al n. 18816 serie 1T



dr. DI MAIO UMBERTO, con l'assistenza di me Notaio

16.1 dello statuto sociale, il costituito

acquisto) e 11-ter (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni). -----Dichiarazioni inerenti e conseguenti. -----Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue: -----Assume la presidenza dell'assemblea a norma del sett

lenc

e c

leti

e d:

Sta

con

l'a

l'i

pre

- (

tat

cun ser

de:

al.

se:

da

so

te

p∈ --

Сc


nc

s:

1

1

----- CONSTATA E DA' ATTO ------ che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo ed ora in seconda convocazione, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalla vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità delle stesse, ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, pubblicato sul quotidiano "ilSOLE240re" del 14 aprile 2021, pag. 27 e sul sito Internet della società "www.shedirpharmagroup.com", sezione Investor Relations, Assemblee degli Azionisti in data 14 aprile 2021, con possibilità di intervenire in assemblea, considerazione dell'emergenza sanitaria VID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo utilizzo del sistema di connessione teams meet al sequente link: -----"https://cutt.ly/shedirpharma group teams meet"; ---- che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.930.000,00 (unmilionenovecentotrentamila virgola zero) ed è suddiviso zero 11.430.000 (undicimilioniquattrocentotrentamila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ------ che la società non è titolare di azioni proprie; -- che le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e sequenti del D.Lqs. 58/1998 (TUF) ai sensi dell'art. 6.2 dello statuto sociale; ------ che un modulo di delega, nonchè la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della società "www.shedirpharmagroup.com", sezione Investor Relations, Assemblee degli Azionisti data 14 aprile 2021; ------ che della compagine sociale sono presenti o rappresentati n.ro 5 (cinque) azionisti aventi diritvoto, titolari complessivamente di n.ro 10.135.750 (diecimilionicentotrentacinguemi- ----azioni, lasettecentocinguanta) corrispondenti all'88,677% (ottantotto virgola seicentosettantasette per cento) del capitale sociale, come da elenco che viene letto dal Presidente all'assemblea e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del costituito e di me Notaio; ------ che sono state eseguite a norma di legge e di Statuto e nei termini previsti, come da avviso di convocazione, le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, a legittimare l'intervento in assemblea da parte degli azionisti presenti o rappresentati; ------ che tutti gli azionisti intervenuti o rappresentati hanno provveduto ad inviare alla società i documenti richiesti per la partecipazione alla presente assemblea, come da avviso di convocazione; ---- che essendo pertanto presente, in proprio o per delega, una percentuale del capitale sociale pari all'88,677% (ottantotto virgola seicentosettantasette per cento), è rispettato il quorum richiesto dalla legge, ai sensi dell'art. 17.3 dello statuto sociale, per la regolare costituzione della presente assemblea; ------ che è presente l'intero organo amministrativo in persona di: ------- esso costituito DI MAIO UMBERTO, Presidente del Consiglio di Amministrazione; ----nonchè in collegamento video a mezzo utilizzo del sistema di connessione teams meet al link innanzi indicato: ------- SCALA ANTONIO, nato a Vico Equense il 22 luglio 1984, Amministratore Delegato, ------- MAZZARESE MARCO, nato a Padova il 6 giugno 1978, Consigliere, ------- FUSCO GIUSEPPINA, nata a Vico Equense l'8 giugno 1976, Consigliere, ------- MASCHIO PIERFRANCESCO, nato a Verona l'11 settembre 1967, Consigliere; ------ che è presente parte del Collegio Sindacale in collegamento video a mezzo utilizzo del sistema di connessione teams meet al link innanzi indicato, in persona di: ------- GARGIULO PIERMARIO, nato a Vico Equense il 24 settembre 1973, Sindaco, ------- STINCA CRISTOFARO, nato a Sant'Agnello il 7 luglio 1968, Sindaco; ------- assente giustificato il Presidente uscente, dr. PELLECCHIA IGNAZIO, nato a Bari il 28 giugno 1968, - che è assente la società di Revisione "PRICEWA-TERHOUSECOOPERS S.P.A." con sede in Milano, Monte Rosa n. 91, codice fiscale 12979880155, -----



- che non è stato nominato il rappresentante comune degli obbligazionisti perchè la società non ha emesso obbligazioni; ----il tutto secondo il controllo eseguito dal Presidente sotto la sua personale responsabilità; ------ che tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarano di non opporsi alla trattazione dei medesimi. -----Tutto ciò constatato il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di statuto e di legge e quindi atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno. -----Il Presidente informa quindi i presenti che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte, e che, su richiesta sarà possibile una breve replica, chiedendo agli azionisti di inviare eventuali dichiarazioni da verbalizzare al seguente indirizzo di posta elettronica: "investor.relations@shedirpharmagroup.com". -----A questo punto il Presidente illustra il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, ed espone quindi le singole modifiche statutarie, e precisamente: ------- la modifica dell'articolo 7 (Conferimenti e aumenti di capitale) relativamente al comma 7.4. che attualmente recita: -----"7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.", -----sostituendo lo stesso con il seguente nuovo testo: -"7.4. Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati

ai

ro

su

se

ci

se

10

st

CC

Сi

τi

1€

nc

d€

tā

S(

d€

d٤

Sì

d:

"

0

1

n

1

 $\mathcal{S}$ 

n

1

n

1

S

S


 $\Pi$ 

â

ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali."; -----

-- la modifica dell'articolo 11 (Offerte pubbliche di acquisto) che attualmente recita: -----

"Articolo 11 Offerte pubbliche di acquisto -----11.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito. -----11.2. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria articoli 106, 108, 109 e 111 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della Società del "comunicato dell'emittente"). -----11.3. Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione - ciò per espresso ri-



chiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) - agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso cui il relativo titolare venga a detenere almeno (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso. -11.4. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. -----11.5. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione. -----11.6. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" (il "Panel"). Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. -----11.7. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. 11.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. le controversie Tutterelative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottopo-

st

11

da

S .

il

li

11

ir.

di

di

Qι

1ć

nc

a.

Z:

r.

Ct

t.

e

1

t

C

u

1

1

1

m

i

F

ste, come condizione di procedibilità, al Panel. ---11.9. Il Panel è un collegio di probiviri composto (tre) membri nominati da Borsa S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A. -----11.10. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. -----11.11. Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A. -----11.12. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca deqli amministratori. ------11.13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta

pubblica di acquisto e di scambio previste dal sostituendo lo stesso con gli articoli 11 (Offerte pubbliche di acquisto) e 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto), qui di seguito riportati e precisamente: --------- "Articolo 11 ---------- Offerte pubbliche di acquisto -----11.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamalimitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia, come successivamente modificato. -----11.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso. ---11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. -----11.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale

е

11-

mes

sul

men

ana

lor

zic

ed

qui

obł

cu:

COL

SO:

ve

da

il

lq

ul

11

qr

ni

de

ch.

SC

рr

qι

νí

f:

VC.

C1

i.

C.

1

S

£

Τ

d

С

C

Ċ

е

successivo alla quotazione.", -----

te


to

ıi

е

"Articolo 11-bis

\_\_\_\_\_ Obbligo e diritto di acquisto -----11-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di sequito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CON-SOB in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia al riguardo $_{
u}$ il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo). -----11-bis.2. Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione - ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) - agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso. -11-bis.3. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. -----



tecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riquardanti la nomina o la revoca degli amministratori. -----11-bis.5. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. -----11-bis.6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni previste dal TUF in materia."; ----la previsione di un nuovo articolo (Articolo 11-ter) che disciplini la revoca dall'ammissione alle negoziazioni, che propone nel seguente testo: -\_\_\_\_\_\_ "Articolo 11-ter \_\_\_\_\_\_ ---- Revoca dall'ammissione alle negoziazioni ----11-ter.1. La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. -----11-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Ita-

11-bis.4. Ai fini del presente articolo, per "par-

del

del

ass

Ita

rop

zic

PMI

201

gra

pei

laı

vei

\_\_\_

11

di

ve:

ne

10

ri

"1

zi

to

te

d€

tr

pr

rĉ

d€

pέ

Vδ

d€

g.

m

t

á

1

v

k

t

t

n

I

1

I

applica invece all'ipotesi in cui,

lia, così come a qualsiasi deliberazione di modifi-

per

dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente."; ------- a seguito della modifica dell'attuale articolo 11 come innanzi proposta, l'articolo 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) verrebbe modificato al comma 12.2 esclusivamente nel richiamo ivi contenuto: "al precedente artico-10 11.12" e pertanto il testo del detto comma 12.2 risulterebbe così modificato: ------"12.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 11-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. "; -------- la modifica dell'articolo 17 (Competenze e maggioranze) relativamente al comma 17.2. che attualmente recita: -----"17.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è alcompetente ad autorizzare, аi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamen-

er

la

--- F

31

ıe

1-

i

O

а

i

i

to sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di
revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con
il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per

cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.", --sostituendo lo stesso con il seguente nuovo testo: -"17.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente autorizzare, ad ai dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 11-ter."; -----

in

de:

Ζa

ri

(d

te

CO

"2

po

na

tr

VC

0

nc

nc

rc

t€

( :

Vε

da

Cit

n.

S

m

S

m

m

-- la soppressione al medesimo articolo 17 (Competenze e maggioranze) del comma 17.4. che recita: ---"17.4. Le deliberazioni assembleari (anche in sede straordinaria) che comportino quale effetto l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni dall'AIM Italia (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate con il voto favorevole del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea ovvero - ricorrendone particolari condizioni - Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente."; -----

-- la modifica dell'articolo 20 (Nomina degli amministratori) nei seguenti commi:

"20.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori,

in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF "Amministraťore/i Indipendeninnanzi te/i").", ----con la sostituzione del seguente nuovo testo: ------"20.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia -, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia - in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i")"; -------- aggiunta di un nuovo comma 20.2. del seguente tenore: "20.2. La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa."; ----conseguente modifica degli attuali "20.2." e "20.3." esclusivamente nella numeraziodiverrebbe pertanto rispettivamente "20.3." e 20.4."; --------- del corrente comma "20.4." che attualmente recita: -----"20.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.", ----sostituendo lo stesso con il seguente nuovo comma "20.5.": -----"20.5. Le liste sono depositate presso la sede so-

ti

<del>2</del> –

;1

1.

O

ciale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori."; -------- integrazione del corrente punto "20.5." mediante l'aggiunta, in calce allo stesso, del seguente nuovo comma: "Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società.", ----conseguentemente il testo del detto comma, che assumerebbe la numerazione di "20.6." risulterebbe del seguente tenore: -----"20.6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da dichiarazione rilasciata da intermediario ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati conteloro accettazione della candidatura e la l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati

14

prev

te

da .

zion

site

"20

ne,

"20

per

com

"20

mer

pre

da l

stı

COI

SOS

"2(

"2(

meı

pre

da:

st:

COL

bl.

to.

di

ta

"2

ve

\_\_\_

Сİ

"2

qυ

10

zi

ΟĽ

11

 $m\epsilon$ 

S:

 $C_{-}^{\perp}$ 

d:

fε

m.

1.

S١

preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società."; -----\_\_ conseguente modifica degli attuali commi da "20.6." a "20.11." esclusivamente nella numerazioche diverrebbe pertanto rispettivamente "20.7." a "20.12.", con precisazione altresì che, per mero errore materiale, nel vigente statuto il comma "20.10." è stato indicato come "26.10"; --------- corrente comma "20.12." che attualmente recita: "20.12. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge.", ----sostituendo lo stesso con il seguente nuovo comma "20.13.": -----"20.13. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste sia inferiore a quello determinato presentate dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser."; ----dell'attuale conseguente modifica "20.13." esclusivamente nella numerazione, che diverrebbe pertanto "20.14."; -------- del corrente comma "20.14." che attualmente recita: -----"20.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima appartenenza dell'amministratore venuto lista di meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.", ----sostituendo lo stesso con il seguente nuovo comma "20.15.": -----

or-

vi-

no-

an-

nte

al-

la-

in-

30,

e-

:m-

1-

~ - --

s-

be

- ---

ti

ın

Э,

*r*e

nc

ıe

a

"20.15. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser."; -------- del corrente comma "20.15." che attualmente recita: -----"20.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.", ----sostituendo lo stesso con il seguente nuovo comma "20.16.": -----"20.16. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."; -------- aggiunta di un nuovo comma 20.17. del seguente tenore: -----"20.17. In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Nominated Adviser funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa."; ---consequente modifica del corrente "20.16." esclusivamente nella numerazione che di-

verre

-- de

guent

--- c

"26.2

ai s:

te pe

sosti

"26.2

dei :

noral

zion:

cabi.

siti

sono

la p

ed a

"26.

cial

no à

sta

mina

sost

"26.

cial

no i

sta

min.

Ter:

ris

sun

Int

con

CRI

mor.

sta

A (

sur

dic

scl

ta

L'i

zic

to

VO.

I)

le

in

verrebbe pertanto "20.18"; -----\_\_ dell'articolo 26 (Collegio Sindacale) nei seguenti commi: ------\_\_\_ comma "26.2." che attualmente recita: -----"26.2. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.", -----sostituendo allo stesso il seguente nuovo testo: ---Tutti i sindaci devono essere in possesso **#26.2**. dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa."; -------- comma "26.5." che attualmente recita: -----"26.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.", -----sostituendo allo stesso il seguente nuovo testo: ---"26.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.". -----Terminata l'esposizione, il Presidente rileva che, rispetto alla presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato. -----Intervengono quindi mediante collegamento in video conferenza, i Sindaci GARGIULO PIERMARIO E STINCA CRISTOFARO che a nome del Collegio Sindacale esprimono parere favorevole alle su esposte modifiche statutarie. -----A questo punto si apre la discussione e poichè nessun azionista chiede che sia verbalizzata la sua dichiarazione, il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a votare. -----L'assemblea con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale all'unanimità, nessun astenuto e nessun voto dissenziente, e col parere favore-\_\_\_\_\_ vole del Collegio Sindacale, ----- delibera -----I) di apportare al vigente statuto sociale, tutte le modifiche innanzi proposte dal Presidente, ed

per

co-

.uto

on-

sta

no,

ero bi-

ua-

na-

re-

tro

è

di

il

ra

10-

o-

ma

ro è

di

il

ra

j ---

o-:i

I ---

:e

.a

е

1

O

a

la >si-

in particolare approvando il nuovo testo degli ar-

appropriate of

ticoli oggetto di modifica, come innanzi proposto dal Presidente, che deve intendersi qui per integralmente trascritto, e precisamente: ------- modifica dell'articolo 7 - comma 7.4., -- modifica dell'articolo 11 adottando in sostituzione dello stesso gli articoli 11 e 11-bis, -- previsione del nuovo articolo articolo 11-ter, ---- modifica dell'articolo 12 - comma 12.2, ------- modifica dell'articolo 17 - comma 17.2., ------- soppressione al medesimo articolo 17 del comma 17.4., -- modifica dell'articolo 20 nei commi qui di seguito indicati, prendendo atto nel contempo, della conseguente modifica della numerazione dei commi contenuti nel medesimo articolo, e precisamente: modifica del comma 20.1.; aggiunta del nuovo comma 20.2., modifica del corrente comma 20.4.; integrazione del corrente comma 20.5.; modifica dei correnti commi 20.12. e 20.14. e 20.15.; aggiunta del nuovo comma 20.17.; ------- modifica dell'articolo 26 nei seguenti commi: 26.2. e 26.5.; -----II) di approvare il nuovo statuto sociale già aggiornato con le sopra deliberate modifiche, che in copia il Presidente mi esibisce, e che previa lettura dallo stesso datane all'assemblea viene da me allegato al presente verbale sotto la lettera "B"; -III) di delegare all'Organo Amministrativo il potere di compiere tutte le formalità e gli adempimenti necessari all'esatta esecuzione delle presenti delibere, autorizzando me Notaio a procedere all'iscrizione del presente verbale presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese. -----Null'altro essendovi a deliberare e nessun avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti dieci. -----Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carico della società. -----Il costituito, nella qualità, mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno sopra dieci fogli per trentanove pagine intere oltre la presente ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e minuti dieci. -----F.ti: -----Umberto Di Maio -----Notaio Giuseppe Dente - (sigillo)

co capitale s

in presenza

1-dr. Dl M. titolare ( pari all'1

in collegan "https://cu

- 2 società titolare pari all' in pers
- 3 società titolare pari all per del regola
- 4 societ titolar pari al per de regola
- 5- MARC titola pari a

per un t corrispo

M

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA in data 29 aprile 2021

## società "SHEDIR PHARMA GROUP S.P.A."

con sede in Piano di Sorrento (NA) alla Via Bagnulo n. 95,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli 07887461213
capitale sociale sottoscritto e versato euro 1.930.000,00 (unmilionenovecentotrentamila virgola zero zero)
suddiviso in n.ro 11.430.000 (undicimilioniquattrocentotrentamila) azioni ordinarie
prive di indicazione del valore nominale espresso

#### **ELENCO AZIONISTI PRESENTI**

Allegato 39 16 al N. di raccolta

in presenza:

sto

.te~

tu-

nma

3e-

.1a

mi e:

ma

ar-

el

ĺ:

 $_{\rm n}$ 

ιe

1-dr. DI MAIO UMBERTO nato a Vico Equense il 4 gennaio 1973 titolare di n.ro 217.184 (duecentodiciassettemilacentottantaquattro) azioni ordinarie pari all'1,900% (uno virgola novecento per cento) del capitale sociale

In collegamento video a mezzo utilizzo del sistema di connessione teams meet al seguente link:
"https://cutt.ly/shedirpharma\_group\_teams\_meet";

- 2-società "DIMAINVEST S.R.L." con sede in Piano di Sorrento, codice fiscale 08830811215
  titolare di n.ro 9.782.816 (novemilionisettecentottantaduemilaottocentosedici) azioni ordinarie
  pari all'85,589% (ottantacinque virgola cinquecentottantanove per cento) del capitale sociale
  in persona del legale rappresentante, DE GENNARO MELANIA nata a Piano di Sorrento il 9 novembre
- 3 società "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIA EXELLENCE 70" con sede in Lussemburgo titolare di n.ro 125.000 (centoventicinquemila) azioni ordinarie pari all'1,094% (uno virgola zero novantaquattro per cento) del capitale sociale per delega all'avv. CASAZZA MARCELLO nato a Vigevano il 3 settembre 1991 (PV) regolarmente inviata alla società in conformità all'avviso di convocazione
- 4 società "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIA EXELLENCE 30" con sede in Lussemburgo titolare di n.ro 8.250 (ottomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie pari allo 0,072% (zero virgola zero settantadue per cento) del capitale sociale per delega all'avv. CASAZZA MARCELLO nato a Vigevano il 3 settembre 1991 (PV) regolarmente inviata alla società in conformità all'avviso di convocazione
- 5- MARCONETTO ANDREA nato a Torino il 7 agosto 1990 titolare di n.ro 2.500 (duemilacinquecento) azioni ordinarie pari allo 0,022% (zero virgola zero ventidue per cento) del capitale sociale

per un totale di 10.135.750 (diecimilionicentotrentacinquemilasettecentocinquanta) azioni corrispondenti all'88,677% (ottantotto virgola seicentosettantasette per cento) del capitale sociale/

Under 6 AMons


Jadashio)

ciet Grou graf 2.1 to 2.2 pot di con suc to 3.1 vit a) in st b) 1' SC te di c) 01 е 1: 1. £ v t V 3 ŗ j (

a to the particular and the second

The state of the s

Allegato "B" al N. 3916 di Raccolta -----STATUTO SOCIALE -----Titolo I - Denominazione, Sede, Oggetto, ----\_\_\_\_\_ Durata e Domicilio -----Articolo 1 -----Denominazione 1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "Shedir Pharma Group S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione. -----Articolo 2 ---------- Sede -----2.1. La Società ha sede legale in Piano di Sorrento (NA). -----2.2. Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, dipendenze, filiali, succursali e potrà essere disposto il trasferimento della sede nel territorio nazionale. -----\_\_\_\_\_\_ <u>Articolo 3</u> ---------- Oggetto -----3.1. La Società ha ad oggetto le seguenti attività: ----a) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società, enti o imprese, italiane od estere, con finalità di stabile investimento; ----b) la direzione, l'indirizzo, il coordinamento e l'armonizzazione dell'operatività delle singole società, enti o imprese controllate o partecipate, anche attraverso la fornitura centralizzata di servizi; ----c) il finanziamento sotto qualsiasi forma e il coordinamento tecnico, finanziario, amministrativo e contabile delle società, enti e imprese controllate e/o collegate e/o partecipate ----il tutto con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie riservate ovvero di attività rientranti a qualunque titolo nel novero della gestione collettiva dell'investimento. -----3.2. La Società può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria o utile per conseguimento dell'oggetto sociale nonché, compiere operazioni finanziarie (sia attive che passive), compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società ed istituti di credito e prestare fideiussioni, avvalli ed ogni altra garanzia in genere, sia per-



sonale che reale, anche a favore di terzi nonché
partecipare a consorzi o ad associazioni tempora-
nee di imprese, il tutto con esclusione dell'eser-
cizio di attività riservate
Articolo 4
Durata
4.1. La durata della Società è fissata sino al 31
dicembre 2050
<u>Articolo 5</u>
Domicilio dei soci
5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i
rapporti con la Società, è quello risultante dal
libro dei soci, salva diversa elezione di domici-
lio comunicata per iscritto all'organo amministra-
tivo
Titolo II - Capitale, Azioni, Conferimenti,
Finanziamenti e Recesso
Articolo 6
Capitale sociale e azioni
6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro
1.930.000,00 (unmilionenovecentotrentamila/00) ed
è diviso in n. 11.430.000 (undicimilioniquattro-
centotrentamila) azioni prive di indicazione del
valore nominale espresso (le "Azioni").
6.2. Le Azioni sono nominative e sottoposte al re-
gime di dematerializzazione ai sensi degli artico-
li 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").
Articolo 7
Conferimenti e aumenti di capitale
/.1. I Conferimenti dei soci possono avere ad og-
getto somme di denaro, beni in natura o crediti
secondo le deliberazioni dell'assemblea
7.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni
di nuova emissione potranno essere liberate anche
mediante conferimenti in natura e potranno al-
tresi essere assegnate in misura non proporziona-
le ai conferimenti, in presenza del consenso dei
soci a ciò interessati
7.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di
amministrazione la facoltà di aumentare il capita-
le sociale e di emettere obbligazioni convertibi-
li, fino ad un ammontare determinato e per un pe-
riodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della
deliberazione assembleare di delega
7.4. Qualora fosse concretato il requisito della
quotazione delle azioni in mercati regolamentati
ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ov-
vero in dipendenza della negoziazione delle azio-
ni su un sistema multilaterale di negoziazione, è
consentito che il diritto di opzione spettante ai

SOC: 4, del esi ne е с rev gal zio zio app ta int voc dal 7.5 ha stı del da: ta: SO (a) shra me st CO un vr рi ve 20

(8. fc 23 de te n: cc se me to 1 8

c n

d

3000 (2)

soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il'prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. -----7.5. L'assemblea dei soci in data 17 giugno 2019 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile ed entro il quinto anniversario dalla relativa deliberazione, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie (anche eventualmente con abbinati warrant o bonus share o altri strumenti finanziari) aventi le caratteristiche delle Azioni in circolazione ed emettere obbligazioni convertibili nei medesimi strumenti finanziari di cui sopra, il tutto (nel complesso ed a valere su entrambe le deleghe) per un importo globale, comprensivo di eventuale sovrapprezzo a valere sui rispettivi aumenti del capitale ovvero sul nominale delle obbligazioni concomplessivi massimi euro di vertibili, 20.000.000,00 (ventimilioni/00). -----\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ Articolo 8

ché

ra-

er-

31

----

al

i-

a-

O,

d

1

i

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari 8.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. -----8.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patri-

र । अक्षात्म् स्वर्गातः

moniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

ti

cod

nor

le

11.

se

su.

ch.

sp

qu

ci

SO

ri

ch

me

11

Sã

( j

d€

ta

1:

C.

g.

S

а

t

d A

1

## ----- Articolo 9 -----

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati 9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

- 9.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 9.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

----- Articolo 10 -----

--- Trasferibilità e negoziazione delle Azioni ----10.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. -----10.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilateradi negoziazione, ai sensi degli 77-bis e seguenti del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riquardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emit-MIA Italia"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

#### \_\_\_\_\_ Articolo 11 -----

----- Offerte pubbliche di acquisto -----

11.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CON-

SOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia, co-

me successivamente modificato. -----

il

a-

1e

:e

Ō

11.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

11.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera - salva la disposizione di cui al 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. ---11.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione. ------

\_\_\_\_\_ Articolo 11-bis -----

---- Obbligo e diritto di acquisto ----11-bis.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo). -----

11-bis.2. Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

11-bis.3. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di

ni ola leien-e9:

1

acquisto. ------11-bis.4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori. -----11-bis.5. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e funzionali а dare sequito adempimenti all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. -----11-bis.6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto

dal TUF in materia. ------ Articolo 11-ter

non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni previste

---- Revoca dall'ammissione alle negoziazioni -----11-ter.1. La Società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. -----11-ter.2. Fatte salve le deroghe previste dal Re-Italia, la richiesta golamento Emittenti AIM dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. -----11-ter.3. Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azioni-

CC

еf

st

sti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

#### ----- Articolo 12 -----

----- Obblighi di comunicazione delle -----

----- partecipazioni rilevanti -----12.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia - e in osseguio a guanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), quanto di seguito previsto. -----12.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 11-bis.4.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. -----12.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata), decorrenti dal giorno in cui è stata

(di acquisto,

effettuata l'operazione

effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata, ovvero entro il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata. -----12.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste. -----12.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero aggiunta riduzione della stessa, in quant'altro previsto ai sensi della disciplina ríchiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. -----

conferimento, permuta o in qualunque altro modo

.i

Ίİ

li

12.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. -----

12.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. -----

12.8. Il consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società. -----\_\_\_\_\_\_ <u>Articolo 13</u> ------

----- Recesso -----13.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, eccezion fatta per i casi in cui la stessa sia funzionale all'ammissione delle Azioni su di un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

13.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle Azioni.

----- Titolo III - Assemblea dei soci -----

# ----- <u>Articolo 14</u> -----

Convocazione ----

14.1. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", talia Oggi", "ilSole240re" e "Corriere della Sera" ed, in ogni caso, sul sito internet della Società, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. 14.2. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. In aggiunta a quanto precede e ove imposto dalla legge o da regolamento - anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni e/o strumenti finanziari anche partecipativi -, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. -----

14.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. ---- la ni >-10 >---

\_\_\_\_\_\_ Articolo 15 -----

15.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea

coloro ai quali spetta il diritto di voto. ------15.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. -----15.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. -----15.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. ----15.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge. ----

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge. -----

#### ----- Articolo 17 -----

----- Competenze e maggioranze

17.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge. -----17.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, аi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto al precedente articolo 11-ter. -----

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti. -----\_\_\_\_\_ Articolo 18 -----

## \_\_\_\_\_ Verbalizzazione -----

18.1. Le riunioni assembleari sono constatate da dal segretario, designato verbale redatto dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

18.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. -----


\_\_\_\_\_Organo amministrativo -----

## \_\_\_\_\_\_ <u>Articolo 19</u> -----

- Numero, durata e compenso degli amministratori -19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea. -----

19.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. ---19.3. Agli amministratori spetta il rimborso del-

le spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costitui-



ta in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. -----19.4. All'organo amministrativo è data la coltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni: (i) concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile, nonché, (ii) in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riquardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione. ------

## ----- <u>Articolo 20</u> -----

## ----- Nomina degli amministratori -----

20.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia -, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori - ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia - in caso di consiglio superiore a 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati posi-Nominated Adviser tivamente dal della

(d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

- 20.2. La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la 'decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare
  prontamente alla Società la perdita dei requisiti
  funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.
- 20.3. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 20.4. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
- 20.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 20.6. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del li-(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di in-

dipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente convocazione dell'assemblea nell'avviso di non già dettagliati sul sito internet della Società. -----20.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. -----20.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. -----20.9. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in assemblea il numero di voti sono tratti, all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno 1 (uno); ----b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. -----20.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. -----20.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----20.12. Qualora sia stata presentata una sola li-

dinga te) daen--it ∍n-1i-3ti 3ier 0 le te Ve 0~ --iù 0 ì.− ıa :e 1 Э i

sta, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea. -----20.13. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste sia inferiore a quello determinato presentate dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser. 20.14. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione. -----20.15. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser. -----20.16. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Nominated Adviser; gli amministratori così noquelli in scadono insieme con all'atto della loro nomina. -----20.17. In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Nominated Adviser funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa.

20.18. Qualora cessi dalla carica (per dimissioni o per altra causa), contestualmente, la maggioranza dell'organo amministrativo tempo per tempo in carica non si farà luogo a cooptazione né agli adempimenti di cui all'art. 2386, comma 2, del codice civile e l'intero consiglio di amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario dovendo procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea nel più breve tempo per la nomina del nuovo organo amministrativo. L'intero organo amministrativo, ivi compresi i consiglieri eventualmente dimissionari, resterà comunque in carica sino all'assemblea che ne disporrà la sostituzione e potrà compiere nel frattempo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione non ciò in deroga a quanto disposto dall'art. 2386, comma 5, del codice civile. -----

## ----- <u>Articolo 21</u> ------

----- Presidente e organi delegati ------

21.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

21.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del presente statuto di cui all'articolo 19.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

21.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

(e

e-

ne

li

.n

1--

e

а

0

ć

\_\_\_\_\_\_Articolo 22 ---------- Riunioni del consiglio -----22.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica. -----22.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. -----22.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti. -22.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede. -----22.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

----- Articolo 23 -----

no

Ζi

ti **25** 

ri

d€

st

S€

ar

рı

Δ:

1:

di

mi

g

v d

С

t

S

2

s 1

-- Poteri di gestione e deliberazioni consiliari -- 23.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 17.2.

----- Articolo 24 -----

----- Poteri di rappresentanza ------

24.1. Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina. --24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato e-

24.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

secutivo. -----

----- Articolo 25 -----

----- Operazioni con parti correlate -----

normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse. ------In particolare, le operazioni di maggiore di correlate competenza rilevanza con parti dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli dell'equivalente amministratori indipendenti 0 presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima Il compimento all'operazione. contrario dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. -----25.4. Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 17.3, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedite solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. -----25.5. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contem-

σiù

di-

1t-

∍n-

.li

'ia

.S-

ma

si

el

. - -

·---

ib

ገ ---

le.

.е

٠,

i

à

i

fe

le

te

ra

zi

S€

26

di

₽€

t(

a:

21

16

d٤

21

a,

а

m

а

η

t.

h

S

С

h

t

fessionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. -----26.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. -----26.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. -----26.9. All'elezione dei sindaci si procede come seque: ----a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; ----b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente. -----26.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime. ------26.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----26.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 26.9. che precede. -----26.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) can-

] -

f-

SO

е

Ξi

Ι

· a

е

n

didati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. -----26.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. 26.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta. 26.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. -----26.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o videoconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. ---------- Articolo 27 -----

nar

de]

COl

28

cei

28

ni ne

ge

29

da

st bτ

1€

а b]

29

st bι

2!

S

s. d

3

S

----- Revisione legale ------**27.1.** La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, ove non sia concretato requisito il dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di dell'art. regolamentato, ai sensi mercato 2409-bis, comma 2, del codice civile, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi di requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo. -----

Articolo 28
Esercizi sociali e redazione del bilancio - 28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dembre di ogni anno
Rembre di ogni anno
28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo ammistrativo procede alla redazione del bilanci nelle forme e con le modalità previste dalla le ge.
nistrativo procede alla redazione del bilancio nelle forme e con le modalità previste dalla le ge.
Articolo 29  29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approva dall'assemblea, previa deduzione della quota di stinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capiti le sociale rispettivamente possedute o destina a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.  29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.  29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società edi società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, condice civile.  20.1. Nomina dei liquidatori
Articolo 29  29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approva dall'assemblea, previa deduzione della quota di stinata a riserva legale, possono essere distribulti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destina a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.  29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribulre acconti sui dividendi.  29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società edi società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, condice civile.  Scioglimento  Articolo 30  Nomina dei liquidatori
Articolo 29  29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approva dall'assemblea, previa deduzione della quota di stinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capiti le sociale rispettivamente possedute o destinata a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.  29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.  29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società edi società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, condice civile.  Scioglimento  Articolo 30  Nomina dei liquidatori
Utili e dividendi  29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approva dall'assemblea, previa deduzione della quota di stinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capit le sociale rispettivamente possedute o destina a riserva, secondo la deliberazione dell'asse blea stessa.  29.2. In presenza delle condizioni e dei presupp sti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.  29.3. È consentita, nei modi e nelle forme prev ste dalla legge, l'assegnazione di utili ai pr statori di lavoro subordinato della Società e di società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c codice civile.  ———————————————————————————————————
29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approva dall'assemblea, previa deduzione della quota di stinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capit le sociale rispettivamente possedute o destina a riserva, secondo la deliberazione dell'asseblea stessa.  29.2. In presenza delle condizioni e dei presupp sti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.  29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società edi società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile.  ———————————————————————————————————
dall'assemblea, previa deduzione della quota de stinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capit le sociale rispettivamente possedute o destina riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa
stinata a riserva legale, possono essere districuiti ai soci in proporzione alle quote di capit le sociale rispettivamente possedute o destina riserva, secondo la deliberazione dell'asse blea stessa.  29.2. In presenza delle condizioni e dei presupp sti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.  29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai pristatori di lavoro subordinato della Società edi società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile.  Scioglimento
cuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destina riserva, secondo la deliberazione dell'asserblea stessa
le sociale rispettivamente possedute o destina riserva, secondo la deliberazione dell'asserblea stessa
riserva, secondo la deliberazione dell'asserblea stessa
olea stessa
29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.  29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e di società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile.
sti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi
buire acconti sui dividendi
29.3. È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e di società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile.  Scioglimento
ste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e di società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile
statori di lavoro subordinato della Società e di società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, codice civile
di società controllate, mediante l'emissione di zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, condice civile
zioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c codice civile Scioglimento
codice civile
<u>Articolo 30</u> <u>Articolo 30</u> Nomina dei liquidatori
Nomina dei liquidatori
<b>30.1.</b> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qua siasi causa allo scioglimento della Società, l'a
semblea nomina uno o più liquidatori e delibe
ai sensi di legge Disposizioni generali
<u>Articolo 31</u>
<b>31.1.</b> Ogni ipotesi non disciplinata dal preser
statuto è disciplinata dalle norme di legge app
cabili
F.ti:
Umberto di Majo
Umberto di Maio


.oile .la :f-

teeio e-

oil
di
in
iii

;i

о о а Io sottoscritto dott.GIUSEPPE DENTE, Notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico che la presente copia che consta di fico che la presente copia che consta di fico conforme al suo originale e si rilascia per uso legale.



en and the sector equipment of